

La gestione amministrativa e legale delle società sportive

Avv. Guido Martinelli

Bolzano, 28 Ottobre 2017

Struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità, tra le altre:

a) **la preparazione degli atleti** ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.

b) **promuove lo sport in Italia**

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



Sport professionistico viene svolto da società di capitali con scopo di Lucro. **Presunzione di subordinazione l. 91/81**

Sport dilettantistico viene svolto da ASD. SSD senza scopo di lucro. **Bozza legge di bilancio Collaborazioni sportive come rapporti di lavoro? Art. 67 Tuir**

Attività motorie e promozionali Possono essere svolte sia da soggetti riconosciuti dal Coni che non. **Collaborazione sportiva o rapporto di lavoro ordinario?**



Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: **calcio, ciclismo, pallacanestro, golf,** (motociclismo, pugilato)

Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, ecc.

ESISTE UNO SPORT FUORI DAL CONI?

Decreto n. 117/17 “Codice del Terzo Settore”

Art. 4 co. 1

*“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.**»*

Decreto n. 117/17 “Codice del Terzo Settore”

Art. 5 co. 1

“. Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

....

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Decreto n. 117/17 “Codice del Terzo Settore”

Art. 16

“I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi ...»

Art. 17

«

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario»

D. Lgs. 112/17 «impresa sociale»

Art. 1

- “**Possono** acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle **costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile** che ,in conformità alle disposizioni del presente decreto, **esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.....**
- ... le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»**

Art. 2

“. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:

r) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

Chi sono le società sportive dilettantistiche

Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- Che prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza
- Regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni
- **CHE SVOLGANO ATTIVITÀ RICONOSCIUTE COME SPORTIVE DAL CONI**

- a) *«l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia conseguita **esclusivamente** con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'allegato elenco»*

Elenco suscettibile di variazioni

Delibera 1538/2017 C.N. CONI

Tre tipologie di associazioni o società sportive dilettantistiche

a) Quelle che svolgono solo attività riconosciute come sportive dalla delibera in esame

- Non muta nulla sia che l'attività sia svolta in favore di una federazione o disciplina sportiva associata sia se svolta in favore di ente di promozione sportiva

b) Quelle che svolgono solo attività che non sono riconosciute come sportive dalla delibera in esame

- Non potranno mantenere l'iscrizione al registro e di conseguenza godere delle agevolazioni fiscali collegate

c) Quelle che svolgono sia attività riconosciute che attività non riconosciute

- Potranno mantenere l'iscrizione al registro ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni

Il Coni ha ritenuto di dover adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive. Ne consegue che la pratica di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l'iscrizione al registro, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall'art. 67 primo comma lett. m del Tuir.

Delibera 1538/2017 C.N. CONI

Questo comporterà che mentre, fino ad oggi, **l'indicazione in statuto generica** di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, ora sarà necessario, in maniera vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata.

Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà procedere all'iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti.

Necessità di modificare, se del caso, gli statuti per indicare, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata.

Ma questo significherà anche che il riconoscimento non sarà più in capo alla società o associazione sportiva in maniera indiscriminata ma solo per le attività riconosciute. **Ne conseguirà che l'istruttore di una disciplina compresa nell'elenco potrà godere delle agevolazioni sui compensi, negate, invece, all'istruttore di attività non inserite. Discriminazione legittima? Parliamone.**

CRITERIO UTILIZZATO:

*«ritenuto opportuno accogliere parte delle richieste avanzate sia dalle FSN che dalle DSA che dagli EPS **nonostante alcune integrazioni non risultino conformi ai tre principi ispiratori della lista originale:***

- a) Discipline sportive riconosciute dal CIO;*
- b) Discipline sportive riconosciute da Sportaccord*
- c) Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e delle DSA approvati dalla Giunta Nazionale Coni»*

Delibera 1568/2017 C.N. CONI

Fra i più noti non sono al momento compresi:

- Yoga, feldenkrais, shiatsu e tutte le attività “olistiche”;
- crossfit, TRX, pilates, zumbafitness e altre;
- alcune attività acquatiche e di “fitness in acqua” quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua etc.
- poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge,
- altre attività quali MMA, Krav maga, Paintball, etc.

Attività riconosciute da Cio e Coni ma senza FSN o DSA

- Flyng disc (fresbee)

Attività riconosciute da Federazione Internazionale ginnastica ma non da Coni

- Sprint ostacoli e freestyle ostacoli (parkour)

DUBBI:

Per gli **sport acquatici** sono ricomprese:

«Attività ginnico – motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto»

Per la **ginnastica**

*«Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al **fitness**»*

Per la **cultura fisica**:

*«....., attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al **fitness** e al benessere fisico»*

Natura interpretativa o innovativa della delibera?

Problema aperto si opta per la natura innovativa e, pertanto, non «dovrebbe» avere effetto retroattivo.

Comunque fino al termine della corrente stagione sportiva dovrebbero perdurare gli effetti precedenti. Le «novità» dovrebbero essere operative dal termine della operazione di «bonifica» del registro

L'esclusione dal registro conseguenze:

1. Per SSD perdita di ogni tipo di agevolazione fiscale
2. Per ASD perdita della possibilità di non perdere la natura di ente non commerciale anche in presenza di prevalenza di ricavi commerciali

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

LA CONTABILITA' SEPARATA

NOZIONE

1) Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:

“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata.”

REGOLA DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 2 ART. 148 TUIR

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

COMMA 3 ART. 148 TUIR

“per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali...”

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALIZZABILITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo oggettivo

- 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali
- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
 - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici

VALUTAZIONE ATTIVITÀ IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

ART. 148 T.U.I.R.

(COMMA 8)

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
.....
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
.....
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....

PRESUNZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ'

COMMA 4 ART. 148 TUIR

Regola del comma 3 non si applica a

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
- somministrazione di pasti
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Regole del TUIR e del DPR 633/72

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*

ATTIVITA' COMMERCIALE

- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- VENDITA PRODOTTI
- CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

“
.....

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111


.....” (ora art. 148 comma VI)

Il lavoro nello sport. Un po' di storia

Non vi è dubbio che nei primi anni '50, le prestazioni che venivano svolte nell'ambito delle attività sportive fossero svolte da soggetti "tesserati" alla Federazione di appartenenza e legati da vincolo associativo con il club di appartenenza.

Ne conseguiva che, essenzialmente, queste non venivano svolte in regime di "scambio" tra persona fisica e soggetto sportivo affiliato, ma nel quadro di una comune finalità associativa, spesso anche a carattere gratuito.

CAUSA DEL RAPPORTO



Causa associativa
Oggetto no lavoro
Assenza rapporto
sinallagmatico
Può essere retribuito



Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato

Natura associativa (Cass. Civ. 12/05/09 n. 10867)

E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva. A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

*«..L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, **sia in forma professionistica o dilettantistica**, è libero ...»*

Applicabilità analogica della Legge 91/81?

E' possibile applicare analogicamente la legge 91/81 in presenza di attività dilettantistica svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità?

*« ..Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi **non** si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati » (art. 14 preleggi al codice civile)*

Rapporto di lavoro sportivo come regime speciale

- La stessa promulgazione della l. n. 91 manifesta in modo trasparente l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale.
- Non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l'area del "*professionismo di fatto*", oltre ad urtare con la ***voluntas legis***, farebbe di nuovo sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli "sportivi" esclusi dall'ambito della L. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa.

« Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario»

Il rapporto di lavoro gratuito

Il rapporto di lavoro, in senso generale, sia esso riconducibile al lavoro subordinato che al lavoro autonomo, è assistito dalla **presunzione d'onerosità** (*ex plurimis* Cass. 1833/2009).

Viceversa, opera la presunzione di gratuità relativamente alle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela, affinità o coniugi (Cass. 18284/03, 3975/01; 8330/2000).

In entrambi i casi trattasi di presunzioni di mero fatto, non normative, basate su massime di esperienza, correlate a situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono all'una o all'altra opzione, pertanto **ammettono la prova contraria**.


Prestazione a titolo gratuito

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
- 5) Copertura assicurativa morte e invalidità permanente per i tesserati delle sportive
- 6) Il nuovo servizio sociale universale

Cassazione Civ. n. 10867/09 – Natura Associativa


«E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva. A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.»

PRESTAZIONE RETRIBUITA



Costituisce rapporto di lavoro
subordinato

(ex art. 2094 c.c.)



Costituisce rapporto di lavoro
autonomo

(ex art. 2222 c.c.)

Lavoro autonomo, subordinato, accessorio, sportivo?

- **Lavoro autonomo:** *Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, art. 2222 c.c.*
- **Lavoro subordinato:** *E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore art. 2094 c.c.*
- ~~**Prestazioni di lavoro accessorio:** *per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo*~~
- **Prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico ???**

Prestazione di lavoro subordinato

D.Lgs 81/15 Jobs Act

- (art. 1) *“il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro”.*
- Si passa **dalla flessibilità delle forme contrattuali alla flessibilità nell’organizzazione delle impresa** attraverso l’incentivazione all’utilizzo del contratto a tempo indeterminato.
- Per raggiungere l’obiettivo si è fatta leva su una forte riduzione del costo del (solo) contratto a tempo indeterminato ed una nuova flessibilità interna alla gestione del rapporto.

L'art. 2 prevede, a far data dal 1/01/2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato :

- Alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

PROBLEMA: PRESTAZIONI DIDATTICHE: COME INQUADRARE I DOCENTI, I TUTOR E GLI ANIMATORI? (vedi campi scuola, camps estivi, ecc.)

Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione:

- le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale,
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo,
- **le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni**
- *“le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*

ART. 67 PRIMO COMMA LETT. M) TUIR

« .. Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ... »

La tesi contraria:
la prestazione sportiva
dilettantistica solo come
prestazione a carattere associativo

Art. 38 Costituzione – Comma 2

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia”

Gli “sportivi dilettanti” non hanno queste tutele, quindi...

La “prestazione sportiva dilettantistica” è un *tertium genus* di prestazione d’opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate?

A “tutte” le attività lavorative viene garantita la tutela previdenziale, nel quadro della cd. “universalizzazione” delle tutele, che prima non esisteva.

«La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell’impresa, di prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. civ. sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n. 335 che istituì presso l’Inps di una cd. Gestione separata in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l’iscrizione in albi o in elenchi.»

“Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS”

Il decreto ha aggiornato la platea delle professionalità assicurate presso questo Ente sulla scorta dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore.

Mentre prima si parlava solo di “*addetti agli impianti sportivi*”, ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS ritroviamo: ...

20) *impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;*

22) *direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive... **(MANCANO GLI ATLETI DILETTANTI)***

23) *atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)*

Requisiti di professionalità

- 1) L'attività deve avere caratteristiche di **abitudine** (*“intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti”*)
- 2) *“La misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di **marginalità**”* – come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a € 4.500

▪ La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente **principio di diritto**: *“gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui al D.Lgs.CPS. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, comma 1, n. 21, come sostituito dal D.P.R. 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal”.*

*“.. gli **istruttori** o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio **potrebbero essere** regolarmente **inquadrati** nell'alveo della predetta normativa di favore (**art. 67** primo comma lett. m - n.d.r.) sempre che tali attività si svolgano **nel contesto di un rapporto associativo** che lega l'istruttore/maestro al sodalizio. **Laddove**, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti **sia ricollegato o ricollegabile all'assunzione di un obbligo di fare**, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o **la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato vanificherebbe la natura sportivo - dilettantistica di quella prestazione.***


Corte Appello Roma n. 211/2016 del 11/05/2016

«Con riferimento al d. m. 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati presso l'Enpals e, più in particolare, al punto 20 che prevede: "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre" il giudicante di appello afferma: "dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva".

▪ *La Corte non ritiene, inoltre, comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: "abitudine anche se non esclusività della loro prestazione".*

COMMA 23 DELL'ART.90 L. N. 289/2002

- I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a **“titolo gratuito”** e **“fatti salvi gli obblighi di servizio”**, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
- Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. **A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfettari di cui all'art. 67, comma 1 lett. m) Tuir.**



La tesi favorevole:
la prestazione sportiva
dilettantistica come prestazione a
carattere lavorativo

ART. 67 PRIMO COMMA LETT. M) TUIR

« .. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche .. »

... In tema di contribuzioni previdenziali e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'Enpals, è utile tenere presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 355...all'articolo 2 comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo **“è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”**. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, può qualificare diversamente i redditi in questione.

*...si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la **non assoggettabilità** a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo) come riconosciuto dallo stesso Enpals nella circolare sopra richiamata (n. 13 del 7 agosto 2006)*

Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego

- Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *“prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*.
- Con Interpello 22/2010 il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che *“le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego”*.

Il Dicastero del Lavoro ha confermato nel Vademecum del 5/12/2008 (oltreché nell'Interpello 22/2010) l'obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali.

Opportunità di estendere tali adempimenti anche ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche al fine di evitare le sanzioni per lavoro nero

Circolare Min. Lavoro 21/02/2014

- Il Ministero prende formalmente atto che la fattispecie agevolativa è stata “allargata”, in via interpretativa, anche alla formazione didattica e alla preparazione fisica.
- Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: *“esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e l’Inps”*, preso l’impegno di farsi promotore: *“d’intesa con l’INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale”* la circolare fornisce l’indicazione che, ferma l’attività già avviata e i contenziosi in essere, l’attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro CONI.

D.Lgs. Del 28/01/2016 – Direttiva Professioni

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il provvedimento ha introdotto alcune importanti novità tra cui la tessera professionale tesa a favorire la libera circolazione dei professionisti in ambito comunitario.
- L'articolo 5, comma 1, lettera a), ha confermato la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri al riconoscimento per tutte le attività che riguardano il settore sportivo fatta eccezione per quelle di “maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico e sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara” che sono state attribuite al CONI.
- Spetta al CONI – in collaborazione con le Federazioni - indirizzare le “misure compensative” per la libera circolazione degli operatori sportivi di propria competenza ed a condizione di reciprocità con gli altri Paesi

In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) D. Lgs: n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

*«... la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici **una normativa speciale** volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....*

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Lettera circolare del 01/12/2016

...l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1. Che l'associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
- 2. Che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”*

PROBLEMA PER GLI AMMINISTRATIVI – GESTIONALI!!!

*"..la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche **esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione)** quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche **a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali**, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di **incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche**".*

".. Tutti i rapporti di esercizio di attività sportiva dilettantistica, come nel caso di specie, sono e devono essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del tuiril legislatore ha già ritagliato il perimetro del professionismo (L. 91/1981) e, quindi, tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva". "

Corte d'Appello di Bologna n. 250 del 07/06/2016

«..La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche .. A quelli ricompresi nell'art. 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall'art. 69 Tuir e dall'art. 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7,500 annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta.

Per negare l'esenzione l'ente previdenziale dovrebbe provare l'insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14.....

Corte d'Appello di Bologna n. 250 del 07/06/2016

..... Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l'appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all'insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso.»

Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi degli Amministratori di SSD

Fiscale: collaborazione coordinata e continuativa

Previdenziale: art. 1 comma 203 L. 662/96

DEVONO PAGARE ANCHE LA GESTIONE SPETTACOLO?

Gli operatori degli impianti sportivi: gli Assistenti Bagnanti

Alla luce della riconosciuta qualificazione professionale sotto il profilo normativo, l'obbligatorietà della presenza di questa figura in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico (in quanto, a prescindere dalle dimensioni, non appare preventivabile il numero di persone che accederanno all'impianto) e, pertanto, l'obbligo di garantire la propria presenza in orari definiti, il riconoscimento di un compenso fisso predeterminato non legato alla concreta attività svolta, la distinzione operata rispetto alla figura dell'istruttore o dell'allenatore, la competenza acquisita sulla professione dal Ministero delle infrastrutture **porta a ritenere che non vi sia ombra di dubbio che alla prestazione di lavoro dell'assistente bagnante si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.**

Gli operatori degli impianti sportivi: gli Assistenti Bagnanti

La figura essenziale per la gestione di una piscina è quella **dell'assistente bagnante**.

Con l'atto di sindacato ispettivo n. 3 – 02371 (del 16.11.2015 – seduta n. 537) di alcuni Senatori della Repubblica nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver ritenuto che gli “appartenenti a tale categoria non possono che essere considerati quali lavoratori dipendenti a tutti gli effetti” e aver distinto il loro lavoro da quello dei c.d. bagnini o operatori balneari da un lato e degli istruttori di nuoto dall'altro, chiedono al Ministro che: **“venga riconosciuto alla figura dell'assistente bagnanti un inquadramento contrattuale più consono e coerente al possesso di una qualifica abilitante, all'obbligo di garantire la presenza in orari definiti ed al riconoscimento di un compenso fisso e predeterminato.**

Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016 n.15 recante il **recepimento della direttiva 2013/55/UE**, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza per il riconoscimento della professione di assistente bagnante.

- **Abrogata l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.** Non possono più essere stipulati nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.
- La violazione di questo divieto comporterà **la trasformazione in un contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato.
- Ancora ammissibile l'associazione in partecipazione in cui l'associato sia una persona giuridica (ad es. una Snc che operi tramite propri soci).
- L'associazione in partecipazione è fattispecie che è stata sin qui molto usata per la gestione di posti di ristoro (e *corner shop*).
- Possibilità alternativa diventa il **lavoro intermittente** (art. 13, d.lgs. 81/15).

Il lavoro accessorio (c.d. voucher o buoni lavoro) era stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'iniziale disciplina ha subito importanti modifiche ad opera della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 763 “passando da prestazioni sostanzialmente marginali di contenuto limitato e predefinito (...) a una marginalità di tipo differente, non più basata sulla occasionalità intesa come mancanza di stabilità e di continuità, ma che finisce per coincidere soltanto coi limiti quantitativi imposti dalla legge ai compensi del lavoratore”

Successivamente, le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state regolate dagli **articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, che ha sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003 **“nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro.**

I vantaggi offerti da questa tipologia contrattuale

- il datore di lavoro/committente beneficiava di prestazioni lavorative con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di contenzioso;
- il lavoratore integrava le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo della copertura previdenziale e assicurativa contro gli infortuni.

Come è andata a finire?

L'11 gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017 ha pertanto disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

L'articolo **54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50** (c.d. manovrina) ha reintrodotta due forme di lavoro accessorio: il **libretto famiglia** e il **contratto di prestazione occasionale**.

Definizione

Articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 qualifica “prestazioni occasionali”

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Da calcolarsi sul netto corrisposto

Definizione

I compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

sono computati in misura pari al 75% del loro importo.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Gli oneri previdenziali e assicurativi sono integralmente a carico dell'utilizzatore

E' imposto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Il prestatore ha altresì diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Cfr. Circ. Inps. 107 del 05/07/2017

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Limiti all'acquisto di prestazioni di lavoro occasionali

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

- a) **le persone fisiche**, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali **mediante il “libretto famiglia”**;
- b) **gli altri utilizzatori**, nei limiti di seguito indicati, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante **il contratto di prestazione occasionale**.

Le associazioni devono utilizzare il contratto di prestazione occasionale

Accesso alle prestazioni

Per l'accesso alle prestazioni di lavoro accessorio, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Contratto di prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore diverso dalla persona fisica non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra riportati.

Per l'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Compenso e contribuzione

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.

Comunicazioni

L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso sms o posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza di revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è **vietato**:

- a) **da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;**
- b) da parte delle imprese del settore agricolo, salve le eccezioni previste dall'articolo 54-bis, comma 14, lettera b);
- c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- d) **nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.**

Pagamento delle prestazioni e accredito dei contributi

Le prestazioni rese nell'ambito del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese sono liquidate ai prestatori dall'INPS, che vi provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore. In mancanza della registrazione del conto corrente bancario, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Sanzioni

In caso di superamento del limite di importo per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, fissato dal comma 1, lettera c), dell'articolo 54-bis in 2.500 euro, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, **il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.**

Con riferimento al contratto di prestazione occasionale, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Lavoro autonomo occasionale

- E' lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, **senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento** con il committente e **senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.**
- La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un'unica opera, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità.
- Non è solo un problema di durata della prestazione
Circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, art. 2222 del Codice Civile

Lavoro autonomo occasionale

«.... È necessario che ci sia completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, manchi il requisito della continuità e non ci sia alcun inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale. In altri termini **occorre assenza di professionalità, abitualità, continuità e coordinazione** Non si può configurare un rapporto di prestazione occasionale per i professionisti iscritti agli albi ...»

Risposta a quesito pubblicata sulla rivista telematica della Agenzia delle entrate «Fisco oggi» del 12 ottobre 2016

Problema dei medici dipendenti ASL o dei docenti di ruolo che svolgono attività in favore di terzi (ad esempio convegni)

DAL PUNTO DI VISTA CONTRIBUTIVO:

L'art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003 ha stabilito l'estensione ai lavoratori autonomi occasionali dell'obbligo contributivo presso la gestione separata dell'INPS solo al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000 euro

La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il suddetto limite costituisce una **fascia di esenzione** e, pertanto, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.

DAL PUNTO DI VISTA CONTRIBUTIVO:

La circolare INPS n. 103/2004 ha stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento:

- all'inizio dei singoli rapporti;
- ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

INPS

Art. 44 DLgs 269/03

*“...A decorrere dal 1.1.2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, c. 26 Legge 8/8/95 n. 35, solo qualora il **reddito annuo** derivante da dette attività sia superiore ad €. 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasione **si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.**”*

REDDITO < €. 5.000 annui → NO INPS

REDDITO > €. 5.000 annui → SI INPS (solo sull’importo eccedente)


INQUADRAMENTO TRIBUTARIO

Art. 50 c.1 lett, c-bis) TUIR REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

“...le somme...percepitate in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, c. 1 concernente redditi di lavoro autonomo.”

Art. 23 DPR 600/73 RITENUTA

I soggetti che ...corrispondono somme...di cui all’art.51 devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa



BOZZA DI LEGGE STABILITA' 2018
NORME PER LO SPORT
BOZZA NON UFFICIALE

DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

**1. [Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse]
Prioritario Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:**

“All’articolo 22 è aggiunto il seguente comma «Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, le somme di cui al comma 1, effettivamente destinate entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione a interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura del cinquanta per cento e comunque sino a un massimo di 50.000,00 euro. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con l’Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo».

Bozza di legge Stabilità 2018

1. [Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse] Prioritario Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 26 è così sostituito: «Art. 26. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. 2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. 3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo prioritariamente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate nell'ultimo campionato. 4. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lett. b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lett. c).

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE SPORTIVE

2. [Modifica dell'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse sportive]

A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, come disciplinata dall'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stabilita nella misura del 19 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 23 per cento, se la raccolta avviene a distanza.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

3. [Società sportiva dilettantistica lucrativa]

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

4. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
- b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
- d) l’obbligo di prevedere la presenza nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

5. Tutti i ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni, al netto dei costi di diretta imputazione, concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il cinquanta per cento del loro ammontare, comunque entro il limite consentito dal regime degli aiuti di Stato de minimis di cui al Regolamento dell'Unione Europea 18 dicembre 2013, n. 1407.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

6. Ai fini dell'imposta sul reddito derivante dall'attività commerciale, le società sportive dilettantistiche lucrative possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, entro il limite indicato dall'articolo 90, comma secondo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

8. [Modifica all'articolo 2 in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche]

All'articolo 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte le parole «nonché alle società sportive dilettantistiche lucrative».

FONDO SPORT E PERIFERIE

9. [Fondo Sport e Periferie]

Al fine di attribuire natura strutturale al fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, a decorrere dal 1 gennaio 2018, tale fondo è trasferito all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è alimentato annualmente con 50 milioni di euro, di cui è conseguentemente autorizzata la spesa. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo.

«SPORT BONUS»

10. [Sport bonus] Entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, alle erogazioni liberali in denaro d'importo superiore a 20.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, è riconosciuto un credito d'imposta, denominato «sport bonus», nella misura del 50 per cento dell'importo erogato e comunque non oltre 10.000,00 euro, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Alle erogazioni di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera i-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

«SPORT BONUS»

11. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tale credito d'imposta è riconosciuto: a) alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 10 per cento del reddito imponibile annuo; b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti di cui alla lettera b) il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al credito d'imposta derivante dall'applicazione del comma 10 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

«SPORT BONUS»

13. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 10 comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, in concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di erogazione dei benefici fiscali, in modo da assicurarne l'equa ripartizione tra i soggetti richiedenti, e le modalità di erogazione degli stessi, anche prevedendo la costituzione di una apposita casella di posta elettronica certificata.

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

15. [Modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, lett. m), del d.p.r. medesimo]

Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;

le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI

16. [Iscrizione al fondo pensione lavoratori dei soggetti che percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917]

I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.

SPESE FREQUENZA IMPIANTI SPORTIVI

17. [Detrazione fiscale spese di iscrizione a società o associazioni sportive dilettantistiche] Per l'anno 2018, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche alle spese, per un importo non superiore a 210,00 euro, **sostenute dai soggetti di età superiore a settanta anni**. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in [...], si provvede mediante [...].

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

18. [Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport per disabili]

Al fine di sostenere e incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, è concesso al Comitato Italiano Paralimpico un contributo pari a 5 milioni di euro da destinare all'acquisto di ausili per lo sport per atleti disabili. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport da adottarsi, sentito il Comitato Italiano Paralimpico, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione, tenendo conto del reddito e dell'età dei soggetti richiedenti.

SGRAVI CONTRIBUTIVI GIOVANI CALCIATORI

19. [Riforma dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sgravi contributivi per giovani calciatori]

Al comma 13 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche le parole da «a tal fine» fino a «agevolazioni di cui al presente comma», sono sostituite dalle parole «Con tali risorse il Comitato Olimpico Nazionale Italiano riconosce alle società sportive militanti nel Campionato di Serie C un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e concorre nella misura del 50 per cento alla retribuzione da lavoro dipendente di ogni giovane di serie in addestramento tecnico e di ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ove frequentino un percorso scolastico. Con le medesime risorse, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano concorre altresì nella misura del 30 per cento al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico».

FINANZIAMENTO EUROPEI CALCIO UNDER21

20. [Finanziamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione degli Europei di calcio under 21]

Ai fini della realizzazione della ventiduesima edizione del Campionato di calcio europeo under 21 che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno del 2019 è concesso in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio un contributo pari a 5 milioni di euro. La Federazione Italiana Giuoco Calcio provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

LOTTA AL DOPING

21. [Modifica dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante la concessione di un contributo alla Wada]

Al fine di adeguare il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), l'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2003, n. 281, è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), ragguagliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 335.949,21 per l'anno 2017 e in 814.072,86 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281.

FONDO TUTELA MATERNITA'

22. [Fondo a tutela della maternità per le atlete]

Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Pari Opportunità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione del contributo economico alle atlete che ne fanno richiesta. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

REALIZZAZIONE GIRO D'ITALIA

23. [Impegno di spesa per la realizzazione del Giro d'Italia]

Ai fini della realizzazione del Giro d'Italia è autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di 2 milioni di euro. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

24. [Trasferimento dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo al Fondo contributi interessi]

I dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

ENTI LOCALI E IMPIANTISTICA SPORTIVA

25. [Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per gli impianti sportivi] Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 485 dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e, per gli anni 2018 e 2019, 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva»;

dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli Enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;

ENTI LOCALI E IMPIANTISTICA SPORTIVA

dopo il comma 488-bis sono inseriti i seguenti:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport individua per ciascun Ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».

ENTI LOCALI E IMPIANTISTICA SPORTIVA

«488-quater. I Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'impiantistica sportiva, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487-bis e 488-ter del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di impiantistica sportiva ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488-ter»;

al comma 489 dopo le parole «ai commi 488» sono aggiunte le seguenti «e 488-ter» e dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport comunicano»;

al comma 491 dopo le parole «edilizia scolastica» sono aggiunte le seguenti «e di impiantistica sportiva».

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI

26. [Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, recante regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti]

Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 8, le parole «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995» sono sostituite dalle parole «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico»;

all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle parole «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore contributo il contributo»;

FONDO PENSIONI SPORTIVI PROFESSIONISTI

26. [Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, recante regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti]

Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle parole «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore contributo il contributo».

SCI ALPINO

27. [Modifica dell'articolo 61, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante eventi sportivi di sci alpino]

All'articolo 61, comma 12, primo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, le parole «di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021» sono sostituite dalle parole «di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

MINORI EXTRACOMUNITARI

28. [Diritto dei minori extracomunitari all'esercizio della pratica sportiva]

Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, è indetta una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso la realizzazione di un sito web dedicato, le cui modalità di realizzazione saranno definite con apposito decreto l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro il 30 giugno 2018. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 40.000,00 euro mediante [...].

MINORI EXTRACOMUNITARI

29. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di cui al comma precedente, i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno quattro mesi a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani. Il tesseramento conserva la propria efficacia per la durata della stagione sportiva in corso anche in seguito al compimento del diciottesimo anno di età, a condizione che il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza italiana e ne abbia fatto richiesta. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei commi precedenti. Nelle more di tale adeguamento, ai soggetti interessati è comunque garantito il diritto al tesseramento. L'articolo 1 della legge 20 gennaio 2016, n. 12, è abrogato.